



Area Tecnica e Autorizzazione  
Ufficio FEAGA e FEASR non SIGC

Il Dirigente  
Dott. Fabrizio STRANDA

**ISTRUZIONI OPERATIVE**  
**N° FEASR<sub>nonSIGC</sub>/07 Rev. 2**  
**N° FEAGA<sub>nonSIGC</sub>/01 Rev.2**  
del 02/09/2025

***Procedura per l'individuazione di possibili casi di elusione e  
per le attività conseguenti***

per alcuni Interventi  
del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR)  
della Regione Piemonte  
e  
per alcuni Interventi Settoriali  
attivati nella Regione Piemonte



PIANO STRATEGICO  
DELLA **PAC**  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

## Sommario

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUZIONE.....                                                                    | 3  |
| 2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....                                                           | 3  |
| 3. VERIFICA DEGLI INDICATORI RIPORTATI NELLE CHECKLIST ALLEGATE .....                   | 6  |
| 4. CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO .....                                                 | 7  |
| 4.1.1 INVESTIMENTI IN SENSO STRETTO .....                                               | 8  |
| 4.1.2 INVESTIMENTI SU SUPERFICI .....                                                   | 8  |
| 4.1.3 INVESTIMENTI IMMATERIALI o NON CORRELATI A SUPERFICI .....                        | 8  |
| 4.1.4 INTERVENTI PARTICOLARI .....                                                      | 8  |
| 5. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI ELUSIONE.....                                         | 9  |
| 6. AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILE CASO DI ELUSIONE..... | 10 |
| 7. ALLEGATI .....                                                                       | 11 |

## 1. INTRODUZIONE

Con DD. n°82 del 27/03/2025 è stata approvata la Circolare inerente alla Procedura di controllo e contrasto della creazione di condizioni artificiali per ottenere finanziamenti, modificata con DD. n. 194 del 26/08/2025, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 62 Reg. (UE) n. 2021/2116, che recita:

*Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.*

La procedura generale sopra citata demanda alle presenti Istruzioni operative, predisposte per fornire agli Organismi delegati il dettaglio delle attività di verifica, relativamente agli interventi FEAGA e FEASR non SIGC del PSP 2023-27, volte a individuare i possibili casi in cui i beneficiari abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento del sostegno.

I successivi paragrafi dettagliano quindi le fasi operative e forniscono precisazioni in merito ai controlli da effettuare a campione sulle domande selezionate per l'individuazione di possibili casi di elusione e alle conseguenti azioni da intraprendere.

La presente procedura può essere utilizzata anche nei casi in cui, durante i controlli amministrativi, l'istruttore nutrisse il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte a un possibile caso di elusione.

L'iter predisposto si articola nelle seguenti fasi:

- verifica degli indicatori riportati nelle checklist allegate;
- calcolo del punteggio per definire il rischio per gruppo di indicatori e del conseguente indice di rischio elusione;
- azioni da intraprendere in caso di un possibile caso di elusione.

Le presenti Istruzioni e le check list predisposte sono approvate e pubblicate sul Sito istituzionale di ARPEA.

La presente rev. 2 si è resa necessaria per l'aggiornamento della Tavola degli Indicatori per tutti gli Interventi FEAGA e FEASR non SIGC, alla luce dell'implementazione di alcuni indicatori automatizzati e delle conseguenti modalità di controllo eventualmente anche di tipo amministrativo.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172** della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE** del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2290 DELLA COMMISSIONE** del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE** del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/127 DELLA COMMISSIONE** del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/128 DELLA COMMISSIONE** del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1408 DELLA COMMISSIONE** del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE** del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1475 DELLA COMMISSIONE** del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- **REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 DELLA COMMISSIONE** del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- **REGOLAMENTO (UE) 2023/2607 DELLA COMMISSIONE** del 22 novembre 2023 recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/860 DELLA COMMISSIONE** del 25 aprile 2023 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l'organismo di coordinamento, l'organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR;
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/897 DELLA COMMISSIONE** del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile

per le spese del FEAGA;

- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/273** della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. Pagina 4 di 25 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/274** della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
- **DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42** Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 188.** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE** — orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi sie) — versione riveduta (2021/C 200/01);
- **REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- **REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE** del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e s.m.i.;
- **Direttiva 2006/112/CE** del Consiglio del 28.11.2006 e succ m. e i. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e s.m.i.;
- **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE** Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- **Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione** (2006/C 323/01) e s.m.i.;
- **DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36** recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE** del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- **DM n° 93348 del 26/02/2024** recante: "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- **DM n° 410727 del 04/08/2023** recante: "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità

delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”;

- DM n° 410748 del 04/08/2023 recante: “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”, e successive modifiche e integrazioni Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i..

Nell’attuazione del PSP trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

- Decisione di Esecuzione della Commissione del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’unione finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- D.G.R. n. 30 – 6532 del 20 febbraio 2023, avente in oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;
- Decreto ministeriale n. 633276 del 02/12/2024 e s.m.i., avente in oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
- Decreto ministeriale n. 635212 del 02/12/2024 e s.m.i., avente in oggetto: “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti”;
- DM 525633 del 27 settembre 2023 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall’intervento settoriale ortofrutticolo del Piano strategico della PAC (PSP);
- DM 0552025 del 18 ottobre 2024 che modifica il decreto ministeriale n. 0525633 del 27 settembre 2023;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.i. che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell’apicoltura;
- Decreto Masaf n.278467 del 29 maggio 2023 di modifica del Dm n. 614768 del 30 novembre 2022 e s.m.i. riguardante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, contenente norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell’apicoltura.

### **3. VERIFICA DEGLI INDICATORI RIPORTATI NELLE CHECKLIST ALLEGATE**

Le verifiche di seguito descritte vengono eseguite su un campione di domande afferenti agli interventi per i quali sono predisposte le checklist (come pubblicato sul sito istituzionale di ARPEA).

Il campione da sottoporre al controllo è definito come segue:

- per gli interventi del CSR, corrisponde alle domande di pagamento estratte per il controllo in loco. In caso di domande a valere su SRG06 presentate da beneficiari sui diversi PSL, le verifiche saranno eseguite relativamente agli interventi da questi attivati, utilizzando la checklist predisposta relativamente all'intervento;
- per Ortofrutta e per Settore Apistico, corrisponde alle domande di pagamento estratte per il controllo in loco;
- per gli interventi settoriali "Vino investimenti" e "Ristrutturazione e riconversione vigneti" verrà eseguita una specifica estrazione.

Per ciascuna domanda estratta il controllore verifica la sussistenza degli indicatori riportati nelle checklist allegate.

Gli indicatori sono classificati in gruppi di indicatori:

- FISICI: sono gli indicatori che descrivono la tipologia del terreno o del fabbricato su cui insiste l'investimento e il titolo di conduzione in possesso del beneficiario; non sono presi in considerazione tutti i terreni o i fabbricati presenti in Fascicolo Aziendale, ma solo quelli coinvolti nell'investimento per il quale si richiede il sostegno;
- GIURIDICI: sono gli indicatori che descrivono la natura del beneficiario (tipo di società, legale rappresentante, ecc.) in relazione al contributo richiesto;
- CONNESSI ALL'INVESTIMENTO: sono gli indicatori correlati all'investimento e all'importo di contributo richiesto in domanda di sostegno.

Per ogni indicatore la checklist riporta

- le modalità di verifica, vale a dire se si tratta di controllo automatizzato, dunque con consultazione dell'apposita sezione in Anagrafe Agricola, oppure "manuale", vale a dire se derivante da analisi istruttoria,
- i parametri da valutare, stabilendo quindi in quale situazione l'indicatore è da considerarsi positivo
- l'origine del dato, cioè se si tratta di controllo documentale, tramite consultazione di banche dati, documentazione, ecc., ovvero sopralluogo.

Il controllore esegue le verifiche riportate nella checklist predisposta per l'intervento secondo le modalità indicate. L'istruttoria può essere integrata, ove necessario, con informazioni aggiuntive quali l'indicazione di documenti o banche dati ulteriormente consultate. L'esito di ciascuna verifica deve essere riportato nell'apposita colonna.

## **4. CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO**

Per ogni gruppo di indicatori occorre calcolare la percentuale di indicatori con esito positivo.

La media ponderata dei risultati ottenuti, secondo la pesatura di seguito riportata <sup>(1)</sup>, costituisce l'indice di rischio di elusione (IR) della domanda.

---

Note:

La check list contenente gli esiti delle verifiche di ogni indicatore presente riporta quindi il valore dell'IR, in percentuale, e dà evidenza del numero dei gruppi di indicatori con almeno 1 indicatore positivo.

#### 4.1.1 INVESTIMENTI IN SENSO STRETTO

| Gruppo di indicatori      | Peso |
|---------------------------|------|
| FISICI                    | 20%  |
| GIURIDICI                 | 40%  |
| CONNESSI ALL'INVESTIMENTO | 40%  |

Tale pesatura è stata valutata ritenendo che gli indicatori maggiormente significativi per possibili casi di elusione, relativamente agli interventi a investimento, siano quelli legati alla natura del beneficiario e all'investimento medesimo.

#### 4.1.2 INVESTIMENTI SU SUPERFICI

| Gruppo di indicatori      | Peso |
|---------------------------|------|
| FISICI                    | 40%  |
| GIURIDICI                 | 40%  |
| CONNESSI ALL'INVESTIMENTO | 20%  |

Tale pesatura è stata valutata ritenendo che gli indicatori maggiormente significativi per possibili casi di elusione, relativamente agli investimenti su superfici, siano quelli fisici e quelli legati alla natura del beneficiario.

#### 4.1.3 INVESTIMENTI IMMATERIALI o NON CORRELATI A SUPERFICI

| Gruppo di indicatori      | Peso |
|---------------------------|------|
| GIURIDICI                 | 50%  |
| CONNESSI ALL'INVESTIMENTO | 50%  |

Tale pesatura è stata valutata ritenendo che gli indicatori fisici per gli interventi a investimento immateriale non siano pertinenti, e quindi abbiano uguale peso gli indicatori legati alla natura del beneficiario e all'investimento medesimo.

#### 4.1.4 INTERVENTI PARTICOLARI

| Gruppo di indicatori | Peso |
|----------------------|------|
| Variabile            | 100% |

---

<sup>(1)</sup> Le checklist potranno prevedere una differente pesatura dei gruppi di indicatori in funzione della specificità dell'investimento.



Per taluni interventi potrebbe essere significativo un solo gruppo di indicatori e/o non essere disponibile o controllabile il set di indicatori relativo agli altri gruppi (es. intervento Settoriale Ortofrutta, per il quale la verifica è effettuata secondo le indicazioni del DM).

## 5. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI ELUSIONE

La classificazione del rischio di elusione della pratica si ottiene inserendo:

- l'indice di rischio e
- il numero di gruppi di indicatori con almeno un indicatore positivo

nella matrice a doppia entrata riportata nella seguente tabella (griglia).

Per investimenti in senso stretto e su superfici:

| Indice di rischio (IR)                                | 0 ≤ IR ≤ 20 | 20 < IR ≤ 40 | 40 < IR ≤ 60 | 60 < IR ≤ 80 | 80 < IR ≤ 100 |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Gruppi di indicatori con almeno 1 indicatore positivo |             |              |              |              |               |
| 1                                                     |             |              |              |              |               |
| 2                                                     |             |              |              |              |               |
| 3                                                     |             |              |              |              |               |

Per investimenti immateriali o non correlati a superfici:

| Indice di rischio (IR)                                | 0 ≤ IR ≤ 20 | 20 < IR ≤ 40 | 40 < IR ≤ 60 | 60 < IR ≤ 80 | 80 < IR ≤ 100 |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Gruppi di indicatori con almeno 1 indicatore positivo |             |              |              |              |               |
| 1                                                     |             |              |              |              |               |
| 2                                                     |             |              |              |              |               |

Nel caso di interventi particolari:

| Indice di rischio (IR)                                | 0 ≤ IR ≤ 20 | 20 < IR ≤ 40 | 40 < IR ≤ 60 | 60 < IR ≤ 80 | 80 < IR ≤ 100 |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Gruppi di indicatori con almeno 1 indicatore positivo |             |              |              |              |               |
| 1                                                     |             |              |              |              |               |

con la seguente legenda:

|               |  |
|---------------|--|
| Basso rischio |  |
| Medio rischio |  |
| Alto rischio  |  |

Il controllore compila la tabella (griglia) di valutazione del Rischio, pertinente per la domanda, inserendo una spunta nella casella ottenuta dall'incrocio tra valore dell'IR e numero di gruppi con almeno 1 indicatore positivo <sup>(2)</sup>.

## 6. AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILE CASO DI ELUSIONE

Sulla base della griglia di cui al paragrafo precedente, l'ufficio istruttore definisce per la pratica in esame il rischio di incorrere in possibile caso di elusione e si procede come di seguito descritto.

| Rischio      | Azioni da intraprendere                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basso</b> | Non sono necessarie azioni susseguenti                                                                                                                         |
| <b>Medio</b> | Segnalazione del caso ad ARPEA, mediante invio a casella di posta dedicata <i>segnalazioni@arpea.piemonte.it</i> , da parte dell'Ufficio delegato ai controlli |
| <b>Alto</b>  |                                                                                                                                                                |

La segnalazione potrà essere inviata con mail ordinaria, indicando i riferimenti della pratica (n° domanda/programma operativo/..., CUAA e denominazione del Beneficiario) e la valutazione del Rischio individuata.

All'interno del quadro "Allegati" dell'istruttoria informatica dovranno essere inseriti

- la check list compilata,
- la documentazione a supporto delle verifiche (descritta nella checklist),
- la tabella contenente la valutazione del Rischio,
- l'eventuale mail di segnalazione del caso ad ARPEA.

In tutti i casi sopra riportati, purché in assenza di evidenti false dichiarazioni, l'ufficio istruttore procede con le ordinarie attività amministrative, compreso l'inserimento in lista di liquidazione.

Alla ricezione delle segnalazioni, ARPEA effettuerà ulteriori verifiche preliminari alla trasmissione dei casi individuati all'Ufficio Antifrode e risk compliance di AGEA Coordinamento; in caso di pratiche con Rischio Alto, ARPEA provvederà altresì alla segnalazione agli Enti giudiziari preposti, mettendo in atto le eventuali misure preventive richieste da tali Enti (es. sospensione del pagamento). Queste attività sono dettagliate nella Procedura di controllo e contrasto della creazione di condizioni artificiali per ottenere finanziamenti, citata al Paragrafo 1.

<sup>(2)</sup> Es.:

Intervento SRD2 (investimento in senso stretto)

IR = 25,8%

n° 2 gruppi di indicatori con almeno 1 indicatore positivo

| Indice di rischio (IR)                                | 0 ≤ IR ≤ 20 | 20 < IR ≤ 40 | 40 < IR ≤ 60 | 60 < IR ≤ 80 | 80 < IR ≤ 100 |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Gruppi di indicatori con almeno 1 indicatore positivo |             |              |              |              |               |
| 1                                                     |             |              |              |              |               |
| 2                                                     |             | X            |              |              |               |
| 3                                                     |             |              |              |              |               |

## 7. ALLEGATI

Gli allegati al presente documento di seguito elencati e predisposti per interventi/azioni o gruppi di interventi/azioni possono essere eventualmente aggiornati o integrati in corso di programmazione; verranno quindi firmati dal Dirigente e pubblicati in formato editabile sul sito ARPEA, dandone comunicazione agli Organismi Delegati.

- Tavole indicatori
- Check list dedicate agli Interventi non SIGC <sup>(3)</sup>

Vengono inoltre allegate alla presente le Note Operative per la valutazione dei singoli Indicatori, sia per quelli automatizzati, sia per quelli strettamente documentali, in modo da agevolare le verifiche da parte dei controllori. Trattandosi di documento di natura meramente operativa sarà aggiornato senza necessità di approvazione dirigenziale e pubblicato sul sito ARPEA nella medesima sezione di Istruzioni operative e Check list.

---

<sup>(3)</sup> La check list per Intervento SRG03 – Partecipazione ai regimi di qualità – non viene predisposta in quanto l'importo previsto per ogni agricoltore/partecipante è di piccolissima entità: in larga parte (circa l'80%), il contributo per singolo aderente ai regimi di qualità risulta di importo inferiore a 1.000€; in ogni caso l'importo di contributo massimo previsto per azienda partecipante è pari a 3.000€. Pertanto la procedura descritta nelle presenti Istruzioni risulterebbe non proporzionata rispetto al beneficio che l'agricoltore potrebbe ottenere creando artificialmente le condizioni di partecipazione al bando. Inoltre, si ritiene minimo il rischio che ciò accada grazie alla modalità di gestione dell'Intervento; infatti le spese sostenute dagli agricoltori per la certificazione ai regimi di qualità, vengono rimborsate

1. o mediante Opzioni semplificate di costo, quindi calcolate informaticamente sulla base dei dati validati in Fascicolo Aziendale e confrontati con Elenchi ufficiali forniti da Organismi di Certificazione accreditati
2. o con rendicontazione di costi reali, quindi basate su documenti contabili emessi dagli Organismi di Certificazione accreditati